

(N. 2123)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 AGOSTO 1957

Sistemazione del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana distaccato nella posizione di comando presso i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si provvede alla sistemazione di circa 50 impiegati dipendenti dal Comitato centrale della Croce Rossa italiana che, a cominciare dal 1950, furono assegnati di fatto a prestare la loro opera presso la Direzione generale delle pensioni di guerra per sopperire ad urgenti necessità di quei servizi.

Come altri numerosi impiegati non di ruolo provenienti da varie amministrazioni statali, anche quelli anzidetti avrebbero dovuto essere successivamente trasferiti a tutti gli effetti presso la menzionata Direzione generale con la procedura prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Senonchè, l'applicazione di tale norma nei loro riguardi, che in un primo momento sembrava non dovesse incontrare difficoltà, successivamente dovette essere esclusa e, pertanto, occorrendo legittimare in qualche modo la loro permanenza in servizio presso gli anzidetti uffici, fu stabilito, con legge 13 giugno 1952, n. 686, che essi, sebbene non appartenenti all'Amministrazione dello Stato, fossero da considerare « co-

mandati »; posizione questa in cui tuttora si trovano e che, dato il suo carattere provvisorio richiede di essere regolarizzata.

Infatti, a parte la circostanza che tale posizione di « comando » priva tali impiegati di tutti i benefici di carriera di cui hanno potuto fruire tutti gli altri elementi non di ruolo per i quali è stato possibile il trasferimento alla Direzione generale delle pensioni di guerra, il loro indefinito mantenimento nella detta posizione contrasta con il principio di eccezionalità e temporaneità espressamente sancito per i « comandi » di impiegati dall'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17. D'altra parte, essi furono assegnati alla Direzione generale delle pensioni di guerra per essere definitivamente acquisiti a quei servizi e poichè ciò fu possibile in quanto essi risultavano esuberanti alle esigenze della Croce Rossa italiana, il loro rientro presso la medesima non potrebbe ormai essere disposto senza loro grave danno, dato che verrebbero licenziati.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente disegno di legge, pertanto, risolve definitivamente la posizione di tali impiegati, soddisfacendo le loro giuste aspirazioni, senza, peraltro, comportare sostanziali maggiori oneri al bilancio dello Stato, in quanto questo già sopporta, a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, la spesa occorrente per il pagamento degli assegni loro spettanti.

Ciò premesso, si illustrano qui di seguito le singole disposizioni contenute nel disegno di legge.

Articolo 1. — Stabilisce che gli impiegati di cui trattasi siano inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale del tesoro, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data della loro assegnazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra e che dalla stessa data abbia inizio il computo dell'anzianità di servizio agli effetti degli aumenti quadriennali di retribuzione e dell'eventuale indennità per cessazione dal servizio non di ruolo.

Articolo 2. — Dispone che gli impiegati medesimi siano inquadrati con la qualifica di avventizi nelle categorie non di ruolo corrispondenti alle mansioni svolte, secondo le norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. Per l'inquadramento nella prima e seconda

categoria viene richiesto, altresì, il possesso del prescritto titolo di studio.

Articolo 3. — Prevede la conservazione, a titolo di assegno personale, dell'eventuale eccedenza del trattamento in godimento rispetto al nuovo trattamento economico spettante all'atto dell'inquadramento.

Articolo 4. — Prevede il collocamento del detto personale nei ruoli aggiunti, stabilendo che la prescritta anzianità decorra dalla data di inquadramento nelle categorie del personale avventizio, ma che il collocamento nei ruoli aggiunti non possa comunque avere effetto da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge. Ciò perchè la norma non si discosti da un principio già affermato da altre disposizioni legislative in casi analoghi.

Articolo 5. — Concede la facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio non di ruolo prestato alla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Articolo 6. — Prevede la copertura della spesa con la disponibilità dei capitoli del bilancio del Ministero del tesoro concernenti le retribuzioni del personale non di ruolo, sui quali già grava la spesa per gli impiegati di cui trattasi.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Gli impiegati della Croce Rossa italiana che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano distaccati nella posizione di comando presso i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, in applicazione della legge 13 giugno 1952, n. 686, saranno inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale del tesoro, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data della loro prima assegnazione ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Dalla stessa data ha inizio il computo della anzianità di servizio di cui agli articoli 1, 9 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e successive norme integrative e di attuazione.

## Art. 2.

Tali impiegati saranno inquadrati, con la qualifica di avventizi, nelle categorie di cui alla tabella I allegata al citato regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in corrispondenza delle mansioni svolte dalla data della loro prima assegnazione ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Per l'inquadramento nella prima e seconda categoria è altresì richiesto il possesso, alla data medesima, di uno dei seguenti titoli di studio:

a) il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da una Università o da altri Istituti di istruzione superiore, per la prima categoria;

b) il diploma di licenza di Istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di Istituto di

istruzione professionale di terzo grado, per la seconda categoria.

## Art. 3.

Al personale medesimo è attribuita la retribuzione stabilita per la categoria nella quale avviene l'inquadramento e verrà ad esso conservata, a titolo di assegno personale, l'eventuale eccedenza fra il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge a titolo di retribuzione o di altro assegno analogo, ed il nuovo trattamento economico spettantegli a titolo di retribuzione.

Detto assegno personale sarà riassorbito nei successivi aumenti periodici della retribuzione ed è utile agli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

## Art. 4.

Il personale predetto sarà collocato nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo le norme stabilite dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni.

L'anzianità prevista dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, decorre dalla data in cui gli impiegati medesimi saranno inquadrati nelle categorie del personale avventizio, a norma degli articoli precedenti.

La domanda di collocamento nei predetti ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianità di servizio ovvero non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora detta anzianità sia stata già compiuta a tale data.

Il collocamento nei ruoli aggiunti non può comunque avere effetto da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 5.

Il personale predetto potrà riscattare, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamen-

## LEGISLATURA II - 1953-57. — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to di quiescenza, il periodo di servizio prestato alle dipendenze della Direzione generale delle pensioni di guerra come servizio non di ruolo ai sensi del precedente articolo 1.

Art. 6

L'onere dipendente dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con le dispo-

nibilità dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernenti le retribuzioni e gli altri assegni fissi e accessori del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale del tesoro, sui quali già grava la spesa per il suindicato personale attualmente distaccato nella posizione di comando.